

Crediti Documentari e Lettere di Credito Stand-by su altra Banca

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni

Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare
Corso Vittorio Emanuele 92 – 100, 80059 Torre del Greco
Tel.: 081/3581 -111 PBX – Fax: 081/8491487
E-mail : info@bcp.it - Sito internet : www.bcp.it
n° 4708/40 di iscrizione all' Albo delle banche presso la Banca D'Italia
Codice ABI : 5142
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLE OPERAZIONI

L'operazione di *credito documentario* consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (*Banca emittente*), su ordine e per conto di un proprio Cliente (*Ordinante*), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente (*Banca designata*), una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (*Beneficiario*), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.

I soggetti che intervengono nell'operazione di credito, a seconda dei casi, possono essere:

- **Ordinante:** acquirente importatore di merci
- **Banca Emittente:** è la banca dell'acquirente che assume in proprio, per conto dell'ordinante, l'onere della prestazione al beneficiario.
- **Banca Designata:** è la banca incaricata dalla banca emittente ad effettuare la prestazione (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di tratte a scadenza e relativo pagamento, negoziazione) a favore del beneficiario.
- **Banca avvisante o notificante:** è la banca del venditore che assume il ruolo di notificare al venditore l'impegno della banca emittente e presso la quale l'esportatore effettuerà la presentazione dei documenti previsti e l'utilizzo dell'apertura di credito.
- **Beneficiario:** è l'esportatore che, per ricevere la prestazione prevista dal credito, deve presentare alla banca avvisante i documenti richiesti e ottemperare a tutte le condizioni del credito.

Si tratta di un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza, quindi, una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

I crediti documentari possono essere, altresì, revocabili, irrevocabili ed irrevocabili confermati.

Revocabile: il credito documentario può essere modificato e/o annullato dalla banca emittente senza doverne prima avvisare il beneficiario.

Irrevocabile: il credito documentario costituisce un impegno inderogabile della banca emittente e non potrà essere revocato senza l'accordo del beneficiario.

Confermato: All'impegno inderogabile della Banca emittente si aggiunge l'impegno inderogabile della Banca confermatrice sempre che i documenti presentati in utilizzo del credito siano conformi ai termini e alle condizioni del credito stesso. Se si opta per questa soluzione va prima verificata la disponibilità della banca a confermare crediti emessi dalla banca del compratore.

I crediti documentari possono avere differenti modalità di pagamento (*a vista, per accettazione, per negoziazione e con pagamento differito*).

L'emissione di un credito documentario su richiesta di un cliente (**crediti import**) è operazione comportante rischio per la banca e, pertanto, può essere effettuata soltanto in presenza di specifico affidamento, capiente, a favore del cliente importatore (con il perfezionamento di apposito contratto).

La conferma di un credito, di norma su richiesta della banca emittente, (**crediti export**) è invece operazione comportante rischio in capo alla banca emittente.

La *lettera di credito Stand-by* (SBLC) è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i

documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (*ordinante della SBLC*) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

Le operazioni di cui sopra, *Crediti Documentari* e *Stand-by Letter of Credit*, sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore.

Principali rischi (generici e specifici):

- poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante - condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (*emittente*) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissioni e Diritti per crediti documentari

(le condizioni espresse in percentuale sono riferite all'importo del credito emesso/accettato/utilizzato)

A) Aperture di credito documentario all'importazione

Le commissioni e le spese della banca emittente sono a carico dell'ordinante, salvo diverse istruzioni contenute nel credito

	%	€uro
• Commissione di emissione mensile	0,06	Min. 20,00
• Commissione di conferma (per trimestre o frazione)	0,30	Min. 20,00
• Diritto di modifica (quando la variazione non comporti una ulteriore applicazione di commissione superiore al diritto)		20,00
• Commissioni di utilizzo (per i crediti a vista)	0,30	Min. 20,00
• Commissione di accettazione:		
a 1 mese	0,525	
a 2 mesi	0,775	
a 3 mesi	0,900	Min. 20,00
a 4 mesi	1,150	
a 5 mesi	1,400	
a 6 mesi	1,650	
• Commissione di mancato utilizzo o annullamento	50% della relativa commissione di utilizzo	
• Commissione di intervento	0,15	Min. 2,60
• Spese di apertura credito documentario		26,00
• Spese di modifica credito documentario		10,40
• Spese invio comunicazione relativa a singole operazioni eseguite		2,60

Valute di addebito

- per l'importo del credito utilizzato:
data di trattazione della valuta da riconoscere al corrispondente
- per le commissioni:
data dell'evento

* * *

B) Aperture di credito documentario all'esportazione

salvo diverse istruzioni contenute nel credito

	%	Euro
• Commissione di notifica		20,00
• Commissione di conferma (per trimestre o frazione)	0,18	Min. 20,00
• Diritto di modifica (quando la variazione non comporti un'ulteriore applicazione di commissione superiore al diritto)		20,00
• Commissioni di utilizzo (per i crediti a vista)	0,30	Min. 20,00
• Commissione di accettazione:		
a 1 mese	0,525	
a 2 mesi	0,775	
a 3 mesi	0,900	
a 4 mesi	1,150	Min. 20,00
a 5 mesi	1,400	
a 6 mesi	1,650	
• Commissione di mancato utilizzo o annullamento	50% della relativa commissione di utilizzo	
• Commissione di intervento	0,15	Min. 2,60
• Spese invio comunicazione relativa a singole operazioni eseguite		2,60
• Spese invio di plichi (ordinari a mezzo corriere):		Da determinarsi in base al peso ed al paese di destinazione con un minimo di € 50,00

Valute di addebito

- a) per l'importo del credito utilizzato:
data di trattazione della valuta da riconoscere al corrispondente
- b) per le commissioni:
data dell'evento

CLAUSOLE CONTRATUALI E RECLAMI

CREDITI DOCUMENTARI – LETTERE DI CREDITO STAND-BY

Di seguito sono riportate, in sintesi, le più significative clausole contrattuali recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il Cliente. Resta fermo il diritto del Cliente di ottenere dalla Banca copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula. La consegna della copia non impegna alla stipula del contratto.

Il servizio è regolato dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari e alle Lettere di Credito Stand-by della Camera di Commercio Internazionale di Parigi e dalla lettera contratto che deve essere perfezionata con la Banca al fine della sua attivazione (è possibile ottenere copia di tale contratto ai fini di una sua ponderata valutazione da parte del cliente, facendone richiesta allo sportello).

- Alla Banca spetta il privilegio legale di cui agli artt. 1721, 2761 2° comma Cod.Civ. tanto sui documenti quanto sulle merci da essi rappresentate e sulle indennità di assicurazione per tutti i pagamenti e le spese incontrate dalla Banca in esecuzione del mandato.
- Si ritiene il credito utilizzato e, quindi, maturata l'obbligazione dell'ordinante verso la Banca, al ritiro dei documenti indicati dall'ordinante, indipendentemente dalla circostanza che i medesimi permettano o meno all'ordinante di entrare in possesso della merce. Restano, pertanto, a carico dell'ordinante stesso tutte le eventuali pratiche od azioni di qualsiasi natura verso le Compagnie di Navigazione e/o di Assicurazione, verso Autorità sequestratarie o Tribunali delle Prede, ecc., l'esecuzione delle quali non potrà in alcun modo ritardare il pagamento di quanto dovuto dall'ordinante alla Banca in dipendenza dell'apertura di credito.

- I crediti documentari sono regolati dalle "Norme e Usi Uniformi relativi ai crediti documentari" (revisione 1993, Brochure n. 500) della Camera di Commercio Internazionale, qualora i crediti stessi siano pagabili presso di Voi o presso Vostri Corrispondenti che abbiano aderito a tali "Norme e usi uniformi".
- In caso di mancato rimborso di quanto dovutole, la banca ha facoltà di vendere in nome e per conto del cliente la divisa e/o le merci e/o i documenti rappresentativi delle stesse.
- La banca è esonerata da qualsiasi responsabilità circa la regolarità e la veridicità dei documenti e del loro contenuto, nonché da ogni rischio derivante da ritardi, smarrimenti, erronee interpretazione di lettere e/o trasmissione di documenti.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il cliente può presentare un reclamo in forma scritta, anche per lettera raccomandata A/R, a Gruppo Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami, C.so Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a reclami@bcp.it (le altre modalità sono consultabili sul sito internet della Banca).

La Banca è tenuta a fornire risposta scritta entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari, entro 45 giorni per i reclami in materia di intermediazione assicurativa, entro 60 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio e entro 15 giorni per i servizi di pagamento.

Se il reclamante non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti, prima di ricorrere al Giudice Ordinario, può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o della Banca, la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata sul sito internet dell'ABF e su quello della Banca stessa www.bcp.it. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28;
- per i reclami relativi all'intermediazione assicurativa, può rivolgersi direttamente all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito www.ivass.it ;
- per i reclami relativi ai servizi d'investimento e la gestione collettiva del risparmio (violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza), può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per il quale può consultare il sito www.acf.consob.it; il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n.28. Si precisa che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- ad altri organismi di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione previsto al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia - insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale - per segnalare i comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della Banca.

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	<i>Organizzazione non statale, rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero, dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 500 del 1993), sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.</i>
Apertura	<i>Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario), detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.</i>
Prestazione prevista dal credito	<i>Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi, in forza di tale impegno, effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.</i>
Modifica	<i>Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o da chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei</i>

	<i>documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.</i>
Utilizzo	<i>E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.</i>
Valuta/divisa estera	<i>Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (per esempio dollari USA).</i>
Rischio Banca Estera	<i>Insolvenza economica della Banca estera emittente il credito documentario e/o la Lettera di credito Stand-by.</i>
Rischio Paese	<i>Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese per cause politiche, calamità naturali ecc..</i>
Rischio di Cambio	<i>Le operazioni denominate in valuta o regolate contro Euro o in valuta diversa da quella di denominazione sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al tasso di conversione applicabile al momento della negoziazione.</i>